

GIOVANNI RUSSO

SANTI CONSOLO

[www.Laurus.tv](http://www.Laurus.tv)

---

**CODICE  
PENITENZIARIO**  
COMMENTATO

Coordinamento di  
VINCENZO LAMONACA

---

V Edizione

Laurus Robuffo

# ***“Codice penitenziario commentato”*** **di Giovanni Russo e Santi Consolo**

È un **commentario** del Codice penitenziario che non presenta la visione sistematica del classico manuale, ma manifesta un **approccio diretto ai problemi** che possono rinvenire dall'applicazione di una particolare norma, **funzionale** tanto per gli operatori del diritto quanto per chi si approccia per la prima volta alla materia.

## **Perché sceglierlo?**

- **AGGIORNAMENTO ALLE ULTIME NOVITÀ NORMATIVE**  
dalla mini-riforma penitenziaria al Decreto Sicurezza
- **FRUIBILITÀ EASY** del prodotto  
trasversalità editoriale garantita dai **Qr Code**, strumento pratico e operativo che consente di accedere direttamente ai documenti
- **MODERATE DIMENSIONI DEL VOLUME**  
si tratta di un prodotto le cui dimensioni garantiscono una maneggevolezza decisamente semplificata

## **Come utilizzarlo?**

La nuova edizione del *“Codice penitenziario commentato”* si connota come uno strumento pratico e qualitativamente esaustivo che può essere utilizzato facilmente perché ideato mediante un'accurata struttura deduttiva.

# 1. Individuo nell'indice l'argomento d'interesse

Sommario | Codice penitenziario www.laurus.tv

63 **Art. 11. Servizio sanitario**  
Commento a cura di Maria Teresa Errico

83 **Art. 11-bis. Comunicazioni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni**  
Commento a cura di Ezio Antonio Giacalone

85 **Art. 12. Attrezzature per attività di lavoro**  
Commento a cura di Annalisa Gadaleta

Capo III  
**Modalità del trattamento**

96 **Art. 13. Individualizzazione del trattamento**  
Commento a cura di Antonella Paloscia

105 **Art. 13-bis. Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori**  
Commento a cura di Antonella Paloscia

113 **Art. 14. Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati**  
Commento a cura di Laura Fazzioli

125 **Art. 14-bis. Regime di sorveglianza particolare**  
Commento a cura di Sabrina Carracoi

126 **Art. 14-ter. Reclamo**  
Commento a cura di Sabrina Carracoi

127 **Art. 14-quater. Contenuti del regime di sorveglianza particolare**  
Commento a cura di Sabrina Carracoi

133 **Art. 15. Elementi del trattamento**  
Commento a cura di Annalisa Gadaleta

139 **Art. 15-bis. Giustizia riparativa**  
Commento a cura di Anna Lorenzetti

143 **Art. 16. Regolamento dell'istituto**  
Commento a cura di Antonella Paloscia

147 **Art. 17. Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa**  
Commento a cura di Anna Puci

153 **Art. 18. Colloqui, corrispondenza e informazione**  
Commento a cura di Francesco Picozzi

159 **Art. 18-bis. Colloqui a fini investigativi**  
Commento a cura di Michele de Nichilo

166 **Art. 18-ter. Limitazioni e controlli della corrispondenza**  
Commento a cura di Francesco Picozzi

170 **Art. 19. Istruzione**  
Commento a cura di Antonietta Troiso

176 **Art. 20. Lavoro**  
Commento a cura di Vincenzo Lamona

vi | © Laurus Robuffo



## 2. Apro la pagina che mi rimanda agli articoli che trattano l'argomento

Art. 20 | Capo III | Titolo I | Codice penitenziario www.laurus.tv

conoscenza della Costituzione italiana, elementi indispensabili ai fini della realizzazione di una concreta integrazione. Il penultimo comma mira ad assicurare oltre all'istruzione universitaria, anche l'istruzione e la formazione tecnica superiore, rispondente alle reali esigenze professionali delle aziende e che si realizza attraverso i due organismi previsti dal **D.P.C.M. 25-01-2008**, che ha disciplinato dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, (IFTS) e dei percorsi realizzati all'interno dei nuovi Istituti Tecnici Superiori, (ITS).



### CASO PRATICO

Per quanto attiene alla formazione professionale è interessante il sistema realizzato in Lombardia attraverso le c.d. doti formazione. Il sistema prevede che la Regione, *sulla base di determinati parametri, stanzi un budget per la formazione da realizzare nei singoli istituti*. Il budget si concretizza in pacchetti formativi che fanno capo ai singoli detenuti avviati alla formazione. Le direzioni penitenziarie possono così programmare la formazione professionale sulla base delle proprie esigenze ed avvalendosi dell'ausilio di enti professionali iscritti in appositi elenchi. Le doti formative possono anche includere tirocini da espletarsi attraverso l'ammissione al lavoro all'esterno ex art. 21 Ord. pen.

## Art. 20

### Lavoro <sup>(1)</sup> (?)

**Vincenzo Lamonaca**

1. Negli istituti penitenziari e nelle strutture ove siano eseguite misure private della libertà devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere organizzati e gestiti, all'interno e all'esterno dell'istituto, lavorazioni e servizi attraverso l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati. Possono, altresì, essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da enti pubblici o privati e corsi di formazione professionale organizzati e svolti da enti pubblici o privati.
2. Il lavoro penitenziario non ha carattere affittivo ed è remunerato.
3. L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolare il reinserimento sociale.
4. Presso ogni istituto penitenziario è istituita una commissione composta dal direttore o altro dirigente penitenziario delegato, dai responsabili dell'area sicu-

176 | © Laurus Robuffo

### 3. Individuo, nella lettura, la circolare d'interesse e scansiono il QrCode

Art. 20 | Capo III | Titolo I | Codice penitenziario www.laurus.tv

L'attività produttiva delle lavorazioni può essere svolta non solo a favore dell'amministrazione pubblica, ma anche di enti privati convenzionati (v. anche art. 47 Reg. es.).

Un cenno a parte meritano le lavorazioni agricole (cfr. art. 731 Reg. contabilità carceraria), caratterizzate da un assetto burocratico completamente a sé stante e da figure professionali uniche nel loro genere, come quella del tecnico - agronomo.

Altra forma atipica di lavoro carcerario è l'attività di tipo artigianale, intellettuale e artistico, già prevista nel vecchio Regolamento carcerario del 1931 (v. l'art. 277), a condizione che vi sia l'esonero dal lavoro ordinario, che l'utente mostri attitudini ad essa, non essendovi completa fungibilità tra lavoro ordinario e svolgimento di attività ex art. 20, comma 11, Ord. pen., e che ciò sia previsto nel programma di trattamento.

Non si può escludere anche lo svolgimento di lavoro a domicilio penitenziario, ai sensi degli art. 19, commi 6 e 7, l. n. 56/1987 e 52, Reg. es., disposizioni complementari rispetto alla l. n. 877/1973 sul lavoro a domicilio, non nascondendosi le difficoltà di coordinamento tra le disposizioni citate e la situazione concretamente riferibile al ristretto (su ci v. **Trib. Padova 18 giugno 2020, n. 242**); si pensi già solo al luogo in cui si esplica la prestazione del lavoratore-detenuto, difficilmente sussumibile nel concetto, *sub art. 1, comma 1, l. n. 877/1973, di proprio domicilio o locale di cui abbia disponibilità*.

Sebbene non vi siano riferimenti normativi espliciti, si ritiene compatibile il lavoro agile, di cui alla l. n. 81/2017, con lo stato di detenuto o internato. Infatti, trattandosi di una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa subordinata, sovente espletata attraverso strumenti telematici, lo *smart working* potrebbe conciliare tempi e rigidità organizzative della vita detentiva con opportunità di lavoro "liquide", cioè non vincolate da orari e logistica (si pensi alla correzione di bozze editoriali, all'inserimento dati *on line*...), in teoria ora agevolate grazie ad una diversa sensibilità manifestata dall'Amministrazione Penitenziaria rispetto all'uso degli strumenti informatici nelle sezioni detentive (cfr. **Linee programmatiche del Capo del Dipartimento del 5-12-2018**), nonché ad un robusto investimento finanziario destinato al cabloggio e alla digitalizzazione degli istituti penitenziari, per una spesa pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 (art. 1, comma 155, l. n. 178/2020).

**3. Il collocamento al lavoro dei detenuti**

La particolare condizione personale che caratterizza i soggetti in esecuzione penale giustifica una disciplina speciale dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, quale quella recata dall'Ord. pen., caratterizzata da un duplice disciplina, a seconda che il lavoro sia svolto all'interno dell'istituto o all'esterno. Sostanzialmente, i soggetti collocabili al lavoro extrapenitenziario vedono ap-



182 © Laurus Robuffo

## 4. Prendo visione, immediata e diretta, del documento in oggetto

  
**Ministero della Giustizia**  
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

  
m\_fg.GDAP.06/12/2018.0381497.U

Roma, 5 dicembre 2018

Al Sig. Vice Capo del Dipartimento

Ai Sigg. Direttori Generali

Ai Sigg. Direttori degli Uffici  
del Capo del Dipartimento  
**SEDE**

Ai Sigg. Provveditori Regionali Amministrazione Penitenziaria

Ai Sigg. Direttori Istituti Penitenziari  
**LORO SEDI**

e, p.c.  
Ai Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali

OGGETTO : LINEE PROGRAMMATICHE DEL CAPO DIPARTIMENTO

Si trasmette l'allegato documento, contenente le Linee programmatiche, predisposte dallo scrivente, affinché ogni Ufficio voglia provvedere alla capillare diffusione a tutto il personale in servizio.

Si invitano il Vice Capo del Dipartimento, le Direzioni Generali ed i Provveditori interessati ad adottare tutte le iniziative necessarie ed opportune per garantire la tempestiva esecuzione delle disposizioni contenute nel citato documento.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  


1